

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 95-6287

Approvazione Accordo di Programma in attuazione degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore - Sostegno regionale alle iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale. .

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore", di seguito anche "Codice del Terzo settore" o "Codice" e, in particolare, l'articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo Codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

visto l'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 167820 del 28 settembre 2017, con il quale sono state apportate le variazioni di bilancio allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali necessarie al finanziamento degli interventi previsti ai sensi dei richiamati articoli 72 e 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

dato atto che viene quantificato in euro 69.176.985,00, di cui euro 10 milioni imputati alla prima sezione di carattere rotativo, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili per il corrente anno, sul fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

dato altresì atto che viene quantificato in euro 21.960.000,00 l'ammontare complessivo delle altre risorse finanziarie disponibili per il corrente anno e destinate al sostegno degli enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri generali relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie sopra individuate;

vista la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13 dicembre 2017, inviata con mail ordinaria (m.lps.34.registro.ufficiale.uscita. 0011604 del 13-12-2017), con la quale veniva trasmesso alla Regione Piemonte l'atto di indirizzo adottato in data 13 novembre 2017 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante, per l'anno 2017, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 73 del Codice medesimo;

considerato che il citato atto destina la somma di 26 milioni di euro al finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza locale, di cui € 1.930.128,57 riservati alla Regione Piemonte, da realizzarsi entro la cornice di un Accordo di programma da sottoscrivere ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990;

tenuto conto, dunque, della necessità di sottoscrivere ed inviare entro la data del 27 dicembre 2017 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del Terzo settore, l'Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, di cui all'allegato 1 parte, integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso;

vista la legge 6 giugno 2016, n.106;

vista la legge 241 del 1990;

visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 167820 del 28 settembre 2017;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nella forma di legge,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17-10-2016;

preso atto che alla spesa derivante dall'attuazione della presente deliberazione si farà fronte con le risorse statali trasferite alla Regione Piemonte con le modalità definite all'art. 6 dell'Accordo di Programma e pari a € 1.930.128,57

delibera

-di approvare lo schema di Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di demandare al Direttore della Direzione Coesione Sociale, Dott. Gianfranco Bordone la sottoscrizione dell'accordo di programma di cui all'allegato 1, per quanto attiene alla Regione Piemonte;

-di dare atto che, per l'attuazione del suddetto Accordo le risorse assegnate alla Regione Piemonte sono quantificate in € 1.930.128,57 da realizzarsi entro la cornice di un Accordo di programma da sottoscrivere ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990;

-di demandare al Dirigente del Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Direzione Coesione Sociale l'adozione degli atti necessari all'attuazione dell'Accordo, compresi i provvedimenti di accertamento ed impegno delle risorse statali dedicate, da adottarsi ad avvenuta erogazione delle stesse;

-di dare atto che alla spesa derivante dall'attuazione della presente deliberazione si farà fronte con le risorse statali trasferite alla Regione Piemonte, con le modalità definite all'art. 6 dell'Accordo di Programma, pari a €. 1.930.128,57.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera d) del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato



ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

Nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (codice fiscale 80237250586), con sede in Roma, via Fornovo, 8 nel contesto del presente atto indicato per brevità come “Ministero”, rappresentato dalla dr.ssa Elisabetta Patrizi, dirigente, in virtù del decreto di delega alla stipula del presente atto del 13.12.2017 e la Regione Piemonte (codice fiscale 2843860012), con sede in Torino, Via Magenta 12, di seguito indicata per brevità come “Regione”, rappresentata dal dr./Gianfranco Bordone, nella sua qualità di Direttore della direzione Coesione sociale;

PREMESSO CHE

- l'articolo 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- la L. 6 giugno 2016, n.106, recante “*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*”, all'articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l'autonoma

iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

- in attuazione della delega conferita al Governo con la legge di cui al capoverso precedente, con il D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117, recante "*Codice del Terzo settore*" si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;

- l'art.11 del D.P.R. 15 marzo 2017 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" assegna al medesimo Ministero la funzione di promuovere, sviluppare e sostenere le attività svolte dai soggetti del Terzo settore, per favorire la crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale;

- l'articolo 72 del citato codice disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all'articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative

e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

- l'articolo 73 del codice disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall'articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266; dall'articolo 1 della legge 15.12.1998, n.438; dall'articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383;

- gli articoli sopra richiamati attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'articolo 73, la specifica destinazione delle stesse tra le finalità legislativamente previste;

- la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2017, emanata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 31.1.2017, registrata dalla Corte dei Conti in data 12.4.2017, foglio n.469, postula l'esigenza di favorire la partecipazione attiva degli enti del Terzo settore, sostenendone le capacità organizzative e rafforzando le reti in un'ottica di sussidiarietà orizzontale;

- l'atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 13.11.2017, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili, da un lato, alla

promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale (per un ammontare di € 44.806.985,00); dall' altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare di € 26.000.000,00), entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome;

- la Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 15.11.2017 ha espresso il proprio assenso alla ripartizione della somma complessiva destinata alle iniziative e ai progetti di rilevanza locale nella percentuale del 30% in misura fissa tra tutte le Regioni e Province autonome, del 20% in misura variabile sulla base della popolazione residente, del restante 50% in misura variabile sulla base del numero degli enti del Terzo settore censiti;

- l'art. 15 della L. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- sulla base dei dati rilevati dall'ultimo censimento dell'ISTAT sul non profit/terzo settore emerge che le organizzazioni non profit attive in Italia sono 301.191 unità, operanti principalmente nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, della cultura, sport e ricreazione, della protezione civile, coinvolgendo più di 5 milioni di persone tra volontari e lavoratori;

- la risoluzione adottata dall'assemblea generale dell'ONU in data 25.9.2015 ha individuato gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che rappresentano la naturale finalità di riferimento delle attività degli Enti del Terzo settore, al cui raggiungimento potrà concorrere il sostegno finanziario previsto dal sopra menzionato atto di indirizzo;
- la costituzione di reti di coordinamento tra i diversi livelli di governo costituisce uno strumento necessario al rafforzamento della *capacity building* e dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, in conformità al principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- l'implementazione delle attività di interesse generale richiede il massimo grado di interazione e sinergia tra i vari attori coinvolti, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e del principio di leale collaborazione;
- il Ministero, in coerenza con quanto sopra citato, intende realizzare con le Regioni una programmazione, secondo una logica di sistema e di complementarietà, coordinando ed integrando gli strumenti finanziari disponibili e funzionali al raggiungimento di obiettivi definiti e condivisi, verso cui orientare l'azione e le risorse finanziarie disponibili, che tengano conto delle peculiarità di riferimento dell'azione degli enti del Terzo settore a livello locale;
- la metodologia della programmazione sistemica favorisce l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse disponibili, attraverso un maggiore raccordo tra le fonti finanziarie in modo da evitare la frammentazione della spesa e la sovrapposizione degli interventi;
- nel corso di questi anni, le iniziative promosse dal Ministero, attraverso le

risorse finanziarie destinate all'associazionismo sociale ed al volontariato, hanno permesso di sviluppare un'efficace rete di interventi che, per ragioni di metodo e di tipologia delle azioni realizzate, esigono, alla luce del nuovo quadro normativo scaturente dal Codice del Terzo settore, una programmazione integrata, affinché il patrimonio di esperienze e risultati nel frattempo raggiunto sia ulteriormente consolidato;

Tanto premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, quantunque al medesimo materialmente non allegati.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere l'implementazione delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del codice, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che risultino iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

ARTICOLO 3

OBIETTIVI

La realizzazione delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 2 dovrà, attraverso una programmazione atta a valorizzare le sinergie e la complementarietà tra le fonti di finanziamento e la conseguente

massimizzazione dell'efficacia degli interventi, concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali, individuati nell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile:

- 1) promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
- 2) promuovere un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti ;
- 3) promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;
- 4) promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze;
- 5) promuovere società giuste, pacifiche e inclusive;
- 6) promuovere un'agricoltura sostenibile e responsabile socialmente.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi generali indicati al precedente comma 1, gli interventi programmati dovranno riguardare una o più delle aree prioritarie di intervento individuate nell'atto di indirizzo in premessa citato o eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale.

Gli obiettivi generali e specifici saranno perseguiti dalle Regioni nell'ambito della propria autonomia legislativa e programmatica.

ARTICOLO 4

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo avrà durata di venti mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione, nei modi di legge, del relativo decreto ministeriale di approvazione.

ARTICOLO 5

ATTUAZIONE

La responsabilità attuativa del programma è attribuita alla Regione che opererà nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate.

A tal fine, la Regione trasmetterà al Ministero, entro 45 giorni dalla data di cui al precedente articolo 4, un piano operativo recante l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle attività previste.

ARTICOLO 6

FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

Attraverso la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero sostiene l'esecuzione del programma con un finanziamento di **€1.930.128,57**.

Il finanziamento di cui al precedente comma 1 sarà erogato in due tranches, mediante versamento sul conto di Tesoreria Provinciale dello Stato IBAN IT27J0100003245114300031930 intestato alla Regione, presso la Banca d'Italia.

La prima rata, corrispondente all'80% del finanziamento totale, pari ad **€ 1.544.102,86** sarà trasferita alla Regione ad avvenuta trasmissione del piano operativo citato al precedente articolo 5, comma 2.

Il saldo, nella misura massima del restante 20% del finanziamento previsto, pari ad **€ 386.025,71**, sarà corrisposto ad avvenuta acquisizione della relazione finale e della rendicontazione di cui al successivo articolo 7.

ARTICOLO 7

RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE

La Regione si impegna a presentare la relazione finale inerente la descrizione dell'attuazione degli interventi realizzati in esecuzione del presente accordo, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia del presente accordo.

La relazione finale di cui al comma precedente dovrà essere accompagnata dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione del presente accordo.

La relazione finale e la rendicontazione saranno predisposte in conformità alla modulistica fornita dal Ministero.

ARTICOLO 8

INADEMPIENZE E MANCATA

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

In caso di inerzia, ritardi e inadempienze, il Ministero invita la Regione ad adempiere, entro un termine prefissato, comunicando le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti, fatto salvo l'eventuale esercizio dei poteri sostituitivi in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

In caso di mancata integrale attuazione dei contenuti del presente accordo la Regione sarà tenuta alla restituzione del finanziamento percepito.

In caso di mancata attuazione di parte del presente accordo, la Regione sarà tenuta alla restituzione dell'importo, finanziato in prima soluzione, corrispondente alla parte del programma la cui utilizzazione non è stata documentata.

ARTICOLO 9

PUBBLICITA'



In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione del presente accordo, la Regione sarà tenuta ad evidenziare che le attività di cui al precedente articolo 2 sono state finanziate dal Ministero, utilizzando a tal fine il logo ufficiale di quest'ultimo.

ARTICOLO 10

IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione del progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'accordo.

Il presente atto si compone di dieci facciate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data della firma digitale

PER IL MINISTERO

Elisabetta Patrizi

PER LA REGIONE PIEMONTE

Gianfranco Bordone